



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PAVIA SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | TATEO | PAOLO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BOCCHIOLA | MILENA ANGELA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ASCIONE | MAURIZIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8/2016
spedito il 02/01/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9V03F800407/2015 IRES-ALTRO 2012
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PAVIA

proposto dal ricorrente:

difeso da:



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 8/2016

UDIENZA DEL

10/05/2016 ore 09:30

N° 313

PRONUNCIATA IL:

10/5/16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30/5/16

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Pietro Bellinzona



Elettivamente domiciliata presso

CONCLUSIONI

Della ricorrente: chiede l'annullamento dell'avviso d'accertamento, con rimborso delle spese di giudizio maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.

Dell'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Pavia: chiede il rigetto di ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio, maggiorate del 50% per rifusione delle spese del procedimento di mediazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in esame il contribuente ricorre avverso l'avviso d'accertamento T9V03F800407/2015 in materia di IRES ed altro per l'anno 2012, per i seguenti motivi.

MOTIVI DI DIRITTO

1. Violazione del diritto di difesa del contribuente.

La società ha presentato i documenti richiesti dalla D.P. e senza contraddittorio che avrebbe consentito di esprimere osservazioni e spiegazioni, ha ricevuto l'avviso d'accertamento.

Secondo l'evoluzione più recente, in attesa del giudicato della Cassazione a SS.UU., le garanzie previste dall'art. 12, comma 7, della legge 212/2000 devono ritenersi applicabili anche agli accertamenti "a tavolino".

2. Errata applicazione delle norme di legge.

La norma citata dall'Ufficio, l'art. 9, comma 4, lett.c) del TUIR esula in modo assoluto dal caso in esame incentrato sugli interessi obbligazionari, non citati in tale legge.

3. Infondatezza delle motivazioni dell'Ufficio circa l'abuso del diritto.

L'Ufficio ritiene che non esistano valide ragioni economiche per l'emissione del prestito, sottoscritto dai soci ad un tasso superiore a quello bancario.

Dall'esame della contabilità si rileva che la differenza tra l'incassato con l'emissione del prestito e l'ammontare delle disponibilità, è stata utilizzata dalla società nell'esercizio della propria attività.

I soci hanno preferito evitare il prestito bancario e comunque a partire dal 19/19/2012, gli interessi delle obbligazioni sono interamente deducibili nei limiti del TUIR + 2/3 purchè i beneficiari effettivi siano residenti in Italia, indipendentemente che dal fatto che siano o no soci dell'emittente.

Inoltre i tassi praticati dal sistema bancario risultano comunque meno vantaggiosi.

Concludeva come in epigrafe.

Con la costituzione in giudizio, l'Ufficio fa presente le seguenti argomentazioni.

3. Infondatezza del motivo di ricorso di cui al punto 1 relativo alla violazione del diritto di difesa del contribuente - art. 24 e 97 Cost. e della legge n212/2000.

Il rilievo deriva da verifica dei funzionari dell'Ufficio per l'anno 2011, definito ai sensi dell'art.5 bis del D.Lgs. n.218/1997

Di conseguenza l'Ufficio ha recuperato a tassazione, per l'anno 2010, le quote degli interessi imputate in bilancio negli esercizi di competenza a partire dall'anno di emissione del prestito obbligazionario, deliberato il 23 luglio 2008 con scadenza nell'anno 2013.

Appare quindi contraddittorio il ricorso che contesta il rilievo basato sui medesimi presupposti di quanto argomentata nel PVC già definito.

Inoltre l'Ufficio non ravvisa alcuna lesione del diritto alla difesa considerato che il contribuente ha presentato, dopo la notifica dell'atto impugnato, istanza di accertamento con adesione.

Comunque la Corte di Cassazione si è espressa nel senso che, per i cosiddetti controlli "a tavolino", l'Amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo di instaurare il contraddittorio



endoprocedimentale, mancando in tale fattispecie una norma che espressamente lo preveda, come per le verifiche condotte presso la sede del contribuente.

4. Infondatezza del motivo di ricorso di cui ai punti 2 e 3 relativo all'inesistenza dell'abuso del diritto.

L'Ufficio ha rilevato che le obbligazioni emesse, al tasso del 7%, sono state sottoscritte tutte dai soli soci legati da vincoli di parentela, che non è stata data prova degli investimenti effettuati con le risorse reperite con l'emissione delle obbligazioni e che comunque poteva provvedersi altrimenti per ottenere la liquidità, ad esempio con un finanziamento infruttifero, come del resto è stato fatto successivamente alla scadenza del prestito.

La Corte di Cassazione ha statuito che è vietato l'uso distorto di strumenti giuridici, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, al fine di ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione.

Concludeva come in epigrafe.

Si dà atto che con Ordinanza n. 116 del'8/3/2016 della Sez. 1°, è stata disposta la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.

All'udienza pubblica fissata per la discussione sono comparse le parti e si dà atto che le stesse si riportano ai propri assunti; l'Ufficio segnala la tardività della produzione dei documenti in data 05/05/16 ;subito dopo l'esposizione del Relatore, la Commissione deliberava nel segreto della Camera di Consiglio, riservando il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione osserva che la doglianza relativa all'assenza di un effettivo contraddittorio e quindi con violazione degli articoli 7 e 12 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) è parzialmente infondata.

Infatti, solo alcune norme tributarie prevedono l'obbligo, da parte della 'Amministrazione Finanziaria di avviare un contraddittorio preventivo.

L'accertamento effettuato dall'Ufficio nella fattispecie, non rientra in nessuno dei casi ove è previsto tale obbligo, ed è stato emesso ai sensi dell'art.39, primo comma , lett. d) del DPR 600/73 ed è stato preceduto dall'invio di un questionario, ai sensi dell'art.32 del DPR citato.

Inoltre, la Corte di Cassazione, ha ritenuto che la garanzia del contraddittorio procedimentale di cui alla legge 212/2000, è limitata alle sole verifiche in loco.

La stessa Corte, per i cosiddetti controlli "a tavolino", considerato che la legge 212/2000 si riferisce alle verifiche svolte presso il contribuente, ha anche sancito che comunque non è prevista alcuna sanzione di nullità per l'atto di accertamento emesso prima dei termini di previsti dalla legge.

Nel merito, questa Commissione rileva che non sussistono elementi per considerare effettuata in abuso del diritto la deduzione degli interessi passivi.

E' onere dell'Ufficio evidenziare la norma violata ed il vantaggio tributario conseguito.

Tale prova non può riscontrarsi nell'operazione alternativa corrispondente ad un prestito infruttifero, né nella deduzione di interessi, consentita dall'ordinamento. Né i tassi utilizzati sono più onerosi rispetto a finanziamenti bancari.

In merito all'assenza di valide ragioni economiche, l'ufficio sostiene, senza produrre alcuna dimostrazione, che il finanziamento è superfluo, non necessario, non collegato a necessità gestionali.

P.Q.M.

La Commissione annulla l'atto impugnato. Condanna l'A.F. al pagamento spese lite in euro 4.000,00 compenso+ 200,00 esborsi, oltre rimborso forfettario spese (15%) ed oneri di legge

Pavia, addì 10/05/2016
Il Presidente



Il Relatore